

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 13

17 luglio 2020

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA PICCININI

**MISURE A FAVORE DEL BENESSERE ANIMALE, PER LA PROMOZIONE DEI METODI SOSTITUTIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE E A TUTELA DELLE RELAZIONI CON GLI ANIMALI D'AFFEZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002 ED ALLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 2004**

Oggetto assembleare n. 1160

## Relazione

La crescente e costante attenzione all'esigenza di assicurare sostenibilità alle nostre azioni, siano esse di singoli, di istituzioni o di intere comunità, è, senza dubbio, acuita dalla verifica quotidiana degli effetti di modelli di sviluppo e di stili di vita che non possono essere protratti a lungo (ed in questa chiave l'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 ne è una drammatica testimonianza).

Ma al di là di questo emerge con progressiva chiarezza la consapevolezza sempre più diffusa di dovere assegnare o riassegnare una priorità o almeno uno spazio ampio alle ragioni etiche che muovono i nostri comportamenti, individuali e collettivi.

In altri termini da un lato abbiamo ormai definitivamente acquisito coscienza dell'indissolubilità di ecologia ed economia, per cui è economicamente sostenibile ed auspicabile solo ciò che lo è anche sul piano ecologico e, dall'altro, si sta consolidando la percezione di dovere assicurare alle nostre scelte sensibilità etica.

Rientrano in questo alveo la crescente attenzione dedicata al rapporto fra uomini e gli animali, visti come compartecipi del medesimo ambiente, chiamati tutti alla convivenza e capaci di reciproci rapporti di affezione.

La Regione Emilia-Romagna è stata ed è partecipe di questo processo che si è tradotto anche nel suo corpo legislativo con norme quali la legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 "Norme contro la vivisezione" e Legge regionale 17 febbraio 2005, n.5, "Norme a tutela del benessere animale".

In particolare la materia affrontata dalla legge regionale n. 20 del 2002 sulla vivisezione è stata oggetto nel tempo di approfondimenti ed evoluzione, tradottisi anche in importanti provvedimenti normativi di diverse regioni e Province autonome,

Sotto questo profilo si pone l'esigenza di apportare alla legge regionale sulla vivisezione alcuni interventi correttivi, cui intende corrispondere questo progetto di legge. Questo intervento corrisponde al Capo I del progetto di legge, incentrato sulla "Promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale".

Ciò vale nel dettaglio (**articoli 1 e 2**), per la rilevanza da attribuire alla promozione di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, sia nelle complessive finalità della legge regionale sia

nei compiti dei Comitati etici per la sperimentazione animale. Rientra in questo contesto la previsione di specifiche estensioni nella tipologia dei soggetti facenti parte del Comitato etico regionale.

Il Progetto di legge inoltre prevede (**articolo 3**) che le misure ora previste dalla legge regionale n. 20 del 2002 siano orientate all'azione di una vera e propria Rete di ricerca di metodi sostitutivi e formazione, rispetto alla quale la Regione possa promuovere e sostenere indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio regionale e in paesi esteri, nonché la formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che, comunque, consentono la riduzione dell'uso degli stessi.

Il progetto di legge inoltre inserisce nella richiamata legge regionale del 2002 una specifica clausola valutativa (**articolo 4**)

Il **Capo II** interviene invece sulle "Relazioni con gli animali

d'affezione" affrontando (**articolo 5**) un tema oggetto anche di un recentissimo provvedimento normativo della Regione Liguria, approvato senza voti contrari e con il consenso delle principali forze politiche, che, nell'ambito della revisione della locale disciplina sui servizi cimiteriali e funerari è intervenuto anche sulla tumulazione degli animali di affezione.

Anche in questo caso esiste una specifica normativa della regione Emilia-Romagna, come la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", che, per esempio, già prevede disposizioni in merito ai "cimiteri per gli animali".

Oggi il sentire comune consente anche di svolgere passi ulteriori. Per questo il progetto di legge integra il disposto della richiamata legge regionale n. 19 del 2004, stabilendo che i regolamenti dell'articolo 7, oltre a quanto ivi previsto nel comma 3 relativamente alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, possano altresì prevedere la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione.

**PROGETTO DI LEGGE****Capo I****Promozione dei metodi sostitutivi  
alla sperimentazione animale****Articolo 1***Modifiche all'articolo 1  
della legge regionale n. 20 del 2002*

1. All'articolo 1 della legge regionale Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 "Norme contro la vivisezione" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del titolo sono aggiunte le parole: "e per la promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale"
- b) al termine del comma 1 è aggiunto il testo seguente: "La Regione favorisce, altresì, il confronto su basi scientifiche tra i diversi orientamenti in tema di sperimentazione animale."
- c) al comma 2, dopo la parola: "Università" sono inserite le seguenti: " , enti di ricerca pubblici e privati";
- d) nel comma 2-bis, dopo le parole: "Comitati etici per la sperimentazione animale" è aggiunto il testo seguente: "e per la promozione di metodologie sostitutive";
- e) nel comma 2 ter dopo le parole: "Comitati etici per la sperimentazione animale" è inserito il testo seguente: "e per la promozione di metodologie sostitutive";
- f) nel comma 2-ter la parola "consiliare" è sostituita da "assembleare";
- g) dopo le parole "relazione annuale" sono inserite le seguenti "alle competenti commissioni assembleari ed alla Giunta";
- h) dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Del Comitato del comma 3 fanno comunque parte:
  - a) una persona esperta in biosicurezza;
  - b) una persona esperta in biologia, biochimica e genetica medica;
  - c) una persona esperta in biomedicina;
  - d) tre rappresentanti di associazioni riconosciute attive nella promozione di metodologie di ricerca alternative alla sperimentazione animale;
  - e) sei rappresentanti provenienti rispettivamente dai dipartimenti di scienze agrarie, forestali e alimentari, di scienza e tecnologia del farmaco, di scienze mediche, di scienze biologiche, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze giuridiche, su designazione dei rispettivi dipartimenti;
  - f) un medico veterinario esperto in scienza e medicina degli animali da laboratorio;
  - g) una o un dirigente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna esperti in metodiche diagnostiche.
- h) il presidente del Comitato Etico regionale o un suo delegato.".

**Articolo 2***Modifiche all'articolo 1-bis  
della legge regionale n. 20 del 2002*

1. All'articolo 1 bis della legge regionale Legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nel comma 1 le parole: "normativa statale vigente" sono sostituite da: "normativa europea, statale e regionale vigente";
  - b) nel comma 2 le parole: "applicabili in via facoltativa, che consentano di" sono sostituite dalla parola: "per".

**Articolo 3***Inserimento del nuovo articolo 1-ter  
legge regionale n. 20 del 2002*

1. Nella legge regionale n. 20 del 2002, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente

**"Art. 1-ter***Rete di ricerca di metodi sostitutivi e formazione*

1. La Regione, con il coinvolgimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, delle Università degli Studi, degli Istituti scientifici e di enti di ricerca pubblici e privati, promuove e sostiene:

- a) indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio regionale e in paesi esteri;
- b) la formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che, comunque, consentono la riduzione dell'uso degli stessi."

**Articolo 4***Inserimento del nuovo articolo 5-bis  
nella legge regionale n. 20 del 2002*

1. Nella legge regionale n. 20 del 2002, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

**"Art. 5-bis***Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione e i risultati degli interventi per favorire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione, e ove possibile, all'eliminazione dell'uso di animali a fini sperimentali, scientifici o didattici. A tal fine, con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 3, la relazione illustra:

- a) i progetti e le spese erogate per la promozione e il sostegno della formazione di studenti universitari dei corsi di dottorato di ricerca presso università o enti di ricerca dei paesi dell'OCSE che insegnano e praticano metodi sostitutivi che non fanno uso di animali o che comunque consentono la riduzione dell'uso degli stessi;
- b) i progetti e le spese erogate per la promozione e il sostegno di indagini finalizzate alla realizzazione di una rete di ricerca regionale sui metodi sostitutivi utilizzati al di fuori del territorio regionale e in paesi esteri."

**Capo II****Relazioni con gli animali d'affezione****Articolo 5***Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004*

1. Nella legge regionale n. 29 luglio 2004, n. 19 disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

**"Articolo 7-bis***Tumulazione degli animali di affezione*

1. I regolamenti dell'articolo 7, oltre a quanto ivi previsto nel comma 3 relativamente alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, possono altresì prevedere la tumulazione nella

tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento UE 576/2013, alla legge 201/2010 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione tenendo conto anche della durata della concessione residua.”

---

---